

Allegato "A" alla delibera n. 225/2025 dell'11 dicembre 2025

**Indicazioni e prescrizioni relative
al periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle
componenti tariffarie C1 e C5 definito dal gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**

Indice

Premessa.....	3
1. Scarsità di capacità (C1)	4
1.1 Esclusione dei treni richiesti dalle IF nell'ambito della c.d. gestione operativa (GO)	4
2. Ottimizzazione dei tempi di percorrenza (C5)	5
2.1 Componente tariffaria di segno positivo	5
2.2 Esclusione dei treni richiesti dalle IF nell'ambito della c.d. "gestione operativa" (GO)	5

Premessa

Con nota del 31 ottobre 2025, prot. ART 88894/2025, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) ha informato l'Autorità *"che sono stati inviati a ciascuna Impresa Ferroviaria i file excel che riportano i valori delle componenti C1 e C5, simulati sulle circolazioni del periodo 1 gennaio-30 settembre 2025 con il nuovo sistema di tariffazione"* e allegato la *"nota di trasmissione trasmessa a ciascuna impresa"*, con la quale RFI ha invitato, tra l'altro, le stesse imprese ferroviarie ad inviare osservazioni entro il 14 novembre 2025, nonché *"un file unitario contenente le informazioni riguardanti tutte le Imprese Ferroviarie"*.

Con nota del 12 novembre 2025, prot. 91942/2025, l'Autorità ha chiesto a RFI di trasmettere le osservazioni che sarebbero pervenute dalle imprese ferroviarie sulla base di quanto comunicato dalla stessa RFI con la nota prot. ART 88894/2025, nonché le proprie eventuali controdeduzioni, entro e non oltre il 21 novembre 2025.

Con nota del 21 novembre 2025, prot. ART 94505/2025, RFI ha conseguentemente trasmesso le osservazioni pervenute dalle imprese ferroviarie, *"le proprie controdeduzioni in forma di Relazione Illustrativa"*, nonché *"l'estratto del Prospetto Informativo della Rete* (di seguito: PIR) *modificato secondo quanto contenuto nella [stessa] Relazione Illustrativa"*.

Sulla base di quanto rappresentato da RFI in tale relazione, hanno trasmesso osservazioni i seguenti soggetti:

- le imprese ferroviarie (di seguito: IF o IIFF):
 - o **Trenitalia S.p.A.**, operante nei segmenti di mercato passeggeri *Open Access* e in quello relativo agli obblighi di servizio pubblico (sia regionali che di lunga percorrenza);
 - o **Italo NTV S.p.A.**, operante nel segmento di mercato passeggeri *Open Access*;
 - o **Altmann Rail Traction S.r.l.**, operante nel segmento di mercato merci;
 - o **InRail S.p.A.**, operante nel segmento di mercato merci;
- l'associazione delle imprese ferroviarie operanti nel segmento di mercato merci **Fercargo**.

Con il presente documento, l'Autorità formula indicazioni e prescrizioni di cui alle misure 30.2, punto 5, lettera b), e 30.6, punto 5, lettera b), dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, riservandosi - all'esito delle verifiche di ottemperanza alle stesse da parte di RFI - di formularne eventuali ulteriori.

Per ciascuna di tali tematiche prese in esame dall'Autorità, nel presente documento si riportano, nell'ordine:

1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della documentazione complessivamente trasmessa da RFI;
2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni dell'Autorità al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

1. Scarsità di capacità (C1)

1.1 Esclusione dei treni richiesti dalle IF nell'ambito della c.d. gestione operativa (GO)

1.1.1 Valutazioni dell'Autorità

Nella documentazione trasmessa col prot. ART 94505/2025, RFI propone di precisare nella sezione 5.3.2.7.1 del PIR che “[s]ono esclusi, dall'applicazione della componente C1, i nuovi treni in GO”.

RFI non ha motivato tale proposta di esclusione; inoltre, nel “*Documento metodologico per la determinazione dei corrispettivi richiesti il PMdA*” di RFI, che accompagna il sistema tariffario 2025-2029¹, dichiarato dall'Autorità, con delibera n. 165/2024, conforme al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023, non vi erano riferimenti a tale esclusione.

1.1.2 Indicazioni

Non sono presenti indicazioni

1.1.3 Prescrizioni

1.1.3.1 Si prescrive al GI di motivare adeguatamente la proposta di integrazione della sezione 5.3.2.7.1 del PIR concernente l'esclusione “*dall'applicazione della componente C1, i nuovi treni in GO*”, raccogliere eventuali ulteriori osservazioni che gli *stakeholders* intenderanno formulare al riguardo e trasmetterle all'Autorità, insieme alle proprie eventuali controdeduzioni, entro il 30 gennaio 2026, per l'eventuale formulazione di ulteriori indicazioni e prescrizioni, secondo quanto disposto dalla misura 30.2, punto 5, lettera b), dell'Allegato “A” alla delibera n. 95/2023.

¹ Acquisito al prot. ART 62628/2024 e disponibile sul sito web di RFI al link: https://www.rfi.it/content/dam/rfi/offerta/sistema-tariffario-2025-2029/pmda/RFI_Relazione%20sistema%20tariffario%20PMdA.pdf.

2. Ottimizzazione dei tempi di percorrenza (C5)

2.1 Componente tariffaria di segno positivo

2.1.1 Valutazioni dell'Autorità

La misura 30.6, punto 1, dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, dispone che la componente tariffaria integrativa correlata all'ottimizzazione dei tempi di percorrenza (C5) è "di segno negativo".

L'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A., nelle proprie osservazioni indicate da RFI al prot. ART 94505/2025, ha rappresentato a RFI che "[n]el foglio di calcolo si rilevano importi positivi che vanno a beneficio del Gestore" e di ritenere che "[t]ale casistica deve essere annullata a monte inserendo nell'algoritmo di calcolo opportuni controlli che evitino il suo verificarsi sia a livello aggregato che di singola circolazione".

Nelle proprie controdeduzioni al riguardo, RFI ha affermato che «[c]ome già specificato nel PIR: "nel conteggio del montante della componente C5 sarà decurtata la quota corrispondente ai treni il cui delta allungamenti reali-prescritti è negativo. Nel caso in cui il montante della Componente C5 per la singola impresa dovesse risultare positivo, non è previsto alcun onere economico a carico dell'IF stessa"», specificando che "tale casistica è possibile a livello di singola traccia, ma qualora il bilancio complessivo per una singola impresa dovesse risultare positivo per il GI non verrà inputato alcun onere all'impresa".

L'Autorità ritiene che l'applicazione della componente C5 di segno positivo non sia conforme a quanto disposto dalla citata misura 30.6, punto 1, dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023.

2.1.2 Indicazioni

Non sono presenti indicazioni

2.1.3 Prescrizioni

2.1.3.1 Si prescrive al GI di eliminare dalla sezione 5.3.2.7.3 del PIR, entro il termine del periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5, posto dal punto 6 della delibera n. 38/2024 al 31 dicembre 2025, l'affermazione che "[n]el conteggio del montante della componente C5, per ogni impresa ferroviaria, è conteggiata anche la quota corrispondente ai treni il cui differenziale allungamenti reali-prescritti è negativo. Nel caso in cui il montante della Componente C5 per la singola impresa dovesse risultare positivo, non è previsto alcun onere economico a carico dell'IF stessa".

2.2 Esclusione dei treni richiesti dalle IF nell'ambito della c.d. "gestione operativa" (GO)

2.2.1 Valutazioni dell'Autorità

Nella documentazione trasmessa col prot. ART 94505/2025, RFI propone di precisare nella sezione 5.3.2.7.3 del PIR che "[s]ono esclusi, dall'applicazione della componente C5, i nuovi treni in GO".

RFI non ha motivato tale proposta di esclusione; inoltre, nel "Documento metodologico per la determinazione dei corrispettivi richiesti il PMdA" di RFI, che accompagna il sistema tariffario 2025-2029², dichiarato dall'Autorità, con delibera n. 165/2024, conforme al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023, non vi erano riferimenti a tale esclusione.

² Vedi nota 1.

2.2.2 Indicazioni

Non sono presenti indicazioni

2.2.3 Prescrizioni

- 2.2.3.1** Si prescrive al GI di motivare adeguatamente la proposta di integrazione della sezione 5.3.2.7.3 del PIR concernente l'esclusione *"dall'applicazione della componente C5, i nuovi treni in GO"*, raccogliere eventuali ulteriori osservazioni che gli *stakeholders* intenderanno formulare al riguardo e trasmetterle all'Autorità, insieme alle proprie eventuali controdeduzioni, entro il 30 gennaio 2026, per l'eventuale formulazione di ulteriori indicazioni e prescrizioni, secondo quanto disposto dalla misura 30.6, punto 5, lettera b), dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023.